



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 8 maggio 2008 (14.05)
(OR. en/fr/it)**

**Fascicolo interistituzionale:
2005/0241 (COD)**

**8924/08
ADD 1**

**CODEC 533
MAR 61
ENV 253**

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio

al: COREPER/CONSIGLIO

n. prop. Com: 6827/06 MAR 22 ENV 127 CODEC 195, 14302/07 MAR 85 ENV 556 CODEC 1127

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare e per vie navigabili interne in caso di incidente **[prima lettura]**

– Adozione (**AL + D**)

a) della posizione comune

b) della motivazione del Consiglio

– Dichiarazioni

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"La Commissione non intende impedire di raggiungere un accordo a maggioranza su questa importante proposta che istituirebbe un quadro giuridico armonizzato che garantisce ai passeggeri delle navi di ricevere un adeguato risarcimento in caso di incidente.

La Commissione si rammarica tuttavia che il Consiglio non si sia attenuto allo scopo iniziale della sua proposta, ma ne abbia in realtà ridotto il campo d'applicazione escludendo la navigazione interna e buona parte dei trasporti nazionali. Il Consiglio ha inoltre respinto due meccanismi di armonizzazione dei livelli di risarcimento che sarebbero stati vantaggiosi sia per i passeggeri vittime di incidenti che per l'industria: nella sua versione attuale, l'accordo politico non consente a tali passeggeri di essere in tutti i casi risarciti limitatamente ai massimali fissati dalla convenzione di Atene, e, in determinate circostanze, i vettori potrebbero essere obbligati a pagare risarcimenti più elevati di quanto prevede tale convenzione.

La Commissione non è d'accordo sulla formulazione del considerando 7 poiché sembra rimettere in questione la portata della competenza comunitaria esclusiva."

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

"Il presente Regolamento estende il livello di protezione degli utilizzatori del trasporto marittimo ed intende pervenire, fra l'altro, ad un regime armonizzato in materia di responsabilità dei vettori e tutela dei passeggeri. L'Italia ritiene che il senso del Regolamento sia proprio quello di fissare un regime armonizzato e che un Regolamento à la carte non garantisca chiarezza e parità di trattamento verso l'utenza; la disparità dei regimi fra paesi UE complicherebbe la gestione del settore, creando distorsioni nel mercato. Pertanto, conformemente alla proposta originaria della Commissione, l'Italia ritiene che gli Stati membri non dovrebbero avere la facoltà di porre limiti di responsabilità non uniformi. In effetti, la proposta iniziale della Commissione escludeva la clausola di opting – out: gli stati Membri cioè non potevano stabilire limiti di responsabilità difformi. Sul punto anche il Parlamento non ha apportato emendamenti alla proposta originaria.

Cionostante, l'Italia non intende rappresentare un ostacolo ad un accordo su un testo che per altri aspetti appare invece equilibrato e condivisibile. Pertanto l'Italia si astiene e reitera le forti perplessità su una scelta che trascura di risolvere uno dei punti più importanti di una normativa finalizzata alla realizzazione di un regime uniforme (la non applicazione dell'art. 7.2 della Convenzione di Atene, elemento che sminuisce fortemente il valore aggiunto del Regolamento e vanifica in parte gli sforzi di armonizzazione dei Paesi Membri)."